

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE,
AI SENSI DELL'ART. 14, C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004

Il giorno, tra

1. Unione Novarese 2000, con sede, in persona del responsabile del servizio finanziario, giusto decreto presidenziale di nomina n. ..., del, nel seguito "Concedente", e
2. Comune di Vicolungo, con sede, in persona del sindaco, quale legale rappresentante, nel seguito "Fruitore", e con la presenza di
3., nata a, il, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Concedente, con il profilo di istruttore contabile, la quale compare per formulare il proprio assenso, nel seguito "Dipendente";

Viste le rispettive deliberazioni:

- d.G.U. n. ..., del, ad oggetto "Convenzione con il Comune di Vicolungo per l'utilizzazione condivisa di una unità di personale, ai sensi ex art. 14, CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 - Approvazione dello schema di convenzione";

- d.G.C. n. ..., del, ad oggetto "Convenzione con l'Unione Novarese 2000 per l'utilizzazione condivisa di una unità di personale, ai sensi ex art. 14, CCNL Enti Locali del 22 gennaio 2004 - Approvazione dello schema di convenzione";

Visto l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004;

Vista la necessità di stabilire convenzionalmente i rispettivi obblighi ai fini di consentire l'utilizzo condiviso dell'attività lavorativa della Dipendente, ai sensi e per gli effetti di detta norma contrattuale; Come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, della Dipendente, già in servizio a tempo indeterminato presso il comune Concedente, inquadrata come in premessa, profilo di istruttore amministrativo, da parte del comune Fruitore, per lo svolgimento di identiche funzioni, durante il normale orario di lavoro.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi amministrativi ed a sopperire alle necessità di personale del comune Fruitore;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Durata della Convenzione, risoluzione, recesso.

1. La presente convenzione tra i due enti ha durata per mesi tre dalla data di sottoscrizione della stessa, prorogabile di tre mesi in tre mesi previa deliberazione delle rispettive giunte.
2. Essa potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso di entrambi i comuni o unilateralmente, solo in presenza di giustificati motivi di interesse pubblico; in quest'ultimo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, non prima di dieci giorni dalla comunicazione dell'atto di recesso a mezzo pec.
3. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni; anche in tale fattispecie la cessazione della stessa decorre non prima del decimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.
4. La convenzione, infine, sarà automaticamente risolta in caso di cessazione del rapporto di lavoro tra Dipendente e Concedente, per qualsiasi motivo.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione.

La Dipendente interessata effettuerà complessivamente 36 ore settimanali, al netto degli eventuali straordinari, posti a carico del comune che ne usufruisca, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, di cui 24 ore presso l'Unione Novarese 2000 e 12 ore presso il Comune di Vicolungo.

ART. 4 – Gestione del personale.

1. I comuni convenzionati concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.
2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Unione Novarese

2000, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Vicolungo.

3. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi con provvedimento del Concedente, previo nulla osta del Fruitore esclusivamente per i periodi di ferie o congedo non inferiori a cinque giorni consecutivi; sarà onere del concedente comunicare tempestivamente al Fruitore la concessione di periodi di ferie o congedo.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. Il Concedente corrisponderà per intero alla Dipendente interessata il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di vigenza della convenzione.

3. Il Fruitore provvederà a rimborsare al Concedente il trattamento economico fisso e continuativo, con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione, entro il mese successivo al pagamento degli emolumenti da parte del Concedente.

4. Le eventuali indennità accessorie, con i relativi oneri fiscali e previdenziali, saranno versate direttamente dal Fruitore.

ART. 6 – Rimborso spese di viaggio.

1. La dipendente viene autorizzata all'uso del proprio automezzo, per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e per carenza di servizi diretti di linea.

2. Nelle giornate in cui dovesse prestare servizio in entrambi gli enti, alla dipendente è riconosciuto dal Fruitore il rimborso delle spese di trasferimento fra i due comuni, nella misura di un quinto del corrente prezzo della benzina super per chilometro, previa presentazione, con cadenza trimestrale, di apposita nota.

Art. 7 – Disposizioni generali e finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Caltignaga, il

L'Unione Novarese 2000

Il Comune di Vicolungo

La Dipendente
